

**IN BREVE n. 38 - 2021**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

**ONAOSI - BANDI e MODULISTICA PER GLI ASSISTITI** dal sito ONAOSI

<b>PUBBLICAZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SCADENZA</b>
16/09/2021	<a href="#">Seasonal School a. a. 2021-2022</a>	
05/08/2021	<a href="#">Graduatoria ammissione assistiti 2021-2022</a>	
05/08/2021	<a href="#">Graduatoria idonei Assistiti Collegio di Merito 2021-2022</a>	
04/08/2021	<a href="#">Ammissione nelle strutture ONAOSI di studenti laureati 2021/2022</a>	

**CTRL + clic** 

**ONAOSI - BANDI e MODULISTICA RISERVATI AGLI OSPITI NON ASSISTITI** dal sito ONAOSI

<b>PUBBLICAZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SCADENZA</b>
05/08/2021	<a href="#">Graduatoria ammissione figli di sanitari contribuenti 2021-2022</a>	
05/08/2021	<a href="#">Graduatoria ammissione Non Assistiti 2021-2022</a>	
04/08/2021	<a href="#">Ammissione nelle strutture ONAOSI di studenti laureati 2021/2022</a>	

**CTRL + clic** 

**ONAO SI - BANDIE MODULISTICA RISERVATI AI CONTRIBUENTI** dal sito  
ONAO SI

PUBBLICAZIONE	DESCRIZIONE	SCADENZA
13/07/2021	<a href="#">Bando ai figli dei contribuenti anche in caso di decesso del genitore</a>	05/10/2021
23/06/2021	<a href="#">Bandi 2021 rivolti ai contribuenti in regola e loro famiglie</a>	05/10/2021
17/02/2021	<a href="#">Circolare informativa rinnovo quota contributo volontario anno 2021</a>	
21/12/2020	<a href="#">Adesione volontaria 2021 e relativa documentazione</a>	

**CTRL + clic**



**FRANCOBOLLI 2021 - NUOVE EMISSIONI**

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato al Traforo Ferroviario del Frejus, nel 150° anniversario dell'inaugurazione**

Data di emissione: 17 settembre 2021

**PAGAMENTO PENSIONI DI OTTOBRE 2021**

Per coloro che ricevono la pensione tramite *Poste Italiane* l'accredito INPS continua ad essere anticipato e precisamente dal 27 settembre proseguendo scaglionato in ordine alfabetico.

Coloro che, invece, si affidano alle banche dovranno attendere venerdì 1° ottobre per ricevere trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento per gli invalidi civili.

Ma attenzione: La tabella di marcia anticipata, però, non modifica la regola: il "*diritto al rateo di pensione (la valuta) si matura il primo giorno bancabile del mese*".

Si ricorda che chi ha superato i 75 anni ha l'opportunità di chiedere la consegna a domicilio di trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili tramite i Carabinieri. Infatti *Poste Italiane* e l'*Arma dei Carabinieri* hanno stipulato una convenzione a sostegno dei cittadini che non hanno delegato già altri soggetti alla riscossione, non hanno un Libretto o un conto postale e non vivono con o vicino ai familiari. Il servizio va richiesto al numero verde 800 55 66 70.

## **IL CHIRURGO ESTETICO È SOGGETTO A OBBLIGAZIONE DI RISULTATO** da DoctorNews di sabato 18.09.2021 a cura di avv.Ennio Grassini -

[www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)

Il chirurgo specializzato in medicina estetica è soggetto all'obbligazione non di fornire le cure al paziente, quanto di migliorarne le imperfezioni fisiche e meramente estetiche; ciò comporta che questa disciplina chirurgica si presta ad essere considerata più come fonte di un'obbligazione di risultato, che di mezzi, poiché, nel momento in cui il paziente si sottopone ad un intervento chirurgico, lo fa in vista di un determinato risultato estetico e non certo per ottenere dal medico solo la rassicurazione che farà il possibile per raggiungerlo.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - RETTIFICA DATI SU TESSERA SANITARIA** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Mi sono accorto che sulla mia tessera sanitaria non è scritto correttamente il comune di nascita. Come posso risolvere questo problema?

### **Risponde Paolo Calderone**

I cittadini che non risultano iscritti all'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) possono far correggere gli errori sulla tessera sanitaria, che riguardano i dati anagrafici del titolare (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, sesso), rivolgendosi a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate. Per richiedere l'aggiornamento dei dati è sufficiente presentare un documento d'identità in corso di validità.

I cittadini iscritti all'ANPR, invece, devono rivolgersi necessariamente al proprio comune di residenza.

Si ricorda che è possibile prenotare un appuntamento presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate utilizzando:

- il canale telefonico (al numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso e al numero 06-96668907 da cellulare)
- il sito internet (servizio di "[Prenotazione appuntamenti](#)")
- l'App mobile "[AgenziaEntrate](#)".

Inoltre, con il servizio "web ticket", disponibile sia sul sito che sull'App, è possibile prenotare un biglietto "elimina code", scegliendo l'ufficio dell'Agenzia presso il quale recarsi, il giorno e l'ora desiderati.

## **CHIRURGO E MEDAGLIA OLIMPICA NEL TIRO CON L'ARCO** da Enpam-Previdenza n.30 del 17 settembre 2021 a cura di Antioco Fois

Il bisturi come una freccia. In sala operatoria la stessa concentrazione di una gara internazionale. C'è un filo rosso che unisce la professione medica e l'attività sportiva ai massimi livelli nella vita di Elisabetta Mijno, 35enne chirurgo ortopedico di Moncalieri, alle porte di Torino, medaglia d'argento nel tiro con l'arco alle Paralimpiadi di Tokyo.

### **BISTURI E FRECCIA**

"In sala operatoria bisogna esprimere lo stesso talento e preparazione di un atleta in finale", commenta al Giornale della Previdenza.

Il medico, laureato e appena specializzato a Torino, ha nella sua agenda il progetto di proseguire la carriera in camice avviata al Cto del capoluogo piemontese, nel settore della Chirurgia della mano.

Di ritorno dal Giappone, racconta di “un’Olimpiade difficile, complicata dal rinvio di un anno”, dove si è piazzata seconda nel misto a squadre. È stata la quarta Paralimpiade di fila per il camice bianco e atleta, che ha portato a casa la terza medaglia a cinque cerchi della carriera.

### **IL TALENTO DI NON ARRENDERSI**

“Sono una persona che ha sempre creduto in quello che voleva fare e l’ha fatto, anche se il mio tragitto non è finito”, continua il chirurgo e atleta.

Mijno ricorda l’importanza di sapere “portare avanti più percorsi nella vita: lo sport e il lavoro, la famiglia e il lavoro. Mi dispiace – continua – vedere chi rinuncia per la paura di non riuscire”.

Quello che l’ha portata a vincere un argento a Londra nel 2012 e un bronzo a Rio 2016, oltre a sei medaglie mondiali e tre ori europei, è iniziato a nove anni, quattro anni dopo che un incidente stradale l’ha costretta su una sedia a rotelle.

Quasi per caso: “Un vicino di casa mi aveva chiesto se volessi provare a tirare con l’arco”.

La passione per la Medicina, invece, “c’è fino da quando ero bambina e si fonde con la mia attitudine ad aiutare le persone. È una di quelle cose – racconta – che sento parte di una vita felice, che mi fanno stare bene”.

### **PROFESSIONE MEDICA NEL DNA**

Da bambina poi c’era nonna Carla e le sue mani segnate dall’artrite reumatoide, “che io volevo aggiustare”, dice.

“Mio nonno invece era un medico, ma io non l’ho mai conosciuto. Sicuramente mi ha passato qualche gene”, commenta Elisabetta a sottolineare quanto profonde siano le radici della sua scelta professionale e di vita.

Il camice bianco e vicecampionessa paralimpica non si è fermata davanti alle difficoltà.

“I risultati – spiega – così nello Sport come nella pratica chirurgica, si vedono con calma e con la voglia di perseverare e allenarsi, senza la fretta di arrivare subito al traguardo. Entrambe le discipline richiedono concentrazione per tante ore e bisogna imparare a lavorare in squadra”.

“Così come non si vincono medaglie da soli – conclude il medico e atleta paralimpico – non si ottengono risultati nella Chirurgia senza avere una squadra con la quale lavorare”.

## **LE PENSIONI DI QUOTA A E DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE ORA SI CHIEDONO ONLINE**

da Enpam-Previdenza n.30 del 17 settembre 2021 a cura di  
Antioco Fois

Molte pensioni Enpam si possono ora chiedere online facendo domanda direttamente dalla propria [area riservata](#).

La possibilità riguarda tutti i medici e gli odontoiatri per quanto riguarda la pensione di Quota A (a 68 anni o a 65 anni).

Il servizio, inoltre, è disponibile anche per le pensioni di vecchiaia o anticipata della gestione della Medicina generale (medici di famiglia, pediatri di libera scelta, addetti alla continuità assistenziale e all’emergenza territoriale).

### **ONLINE A PROVA DI ERRORE**

Il servizio per fare online la domanda di pensione è l’ultimo varato in casa Enpam.

Oltre alla comodità di potere inoltrare la pratica con un clic, il vantaggio ulteriore è quello di limitare il più possibile le probabilità di fare sbagli nella compilazione, riducendo così anche inconvenienti e ritardi dovuti a un’errata formulazione della domanda.

Ad esempio, i classici errori di compilazione dei moduli cartacei, come barrare più caselle che esprimono scelte incompatibili tra loro, non sono possibili nella versione digitale della procedura.

## **ADDIO ALLA CARTA**

Le nuove procedure online per la domanda di pensione di Quota A sono già state utilizzate nei giorni in corso dai primi camici bianchi pensionandi e, a breve, sostituiranno in modo esclusivo i moduli cartacei.

La possibilità di presentare la domanda in forma cartacea, infatti, ha i giorni contati: per le categorie che hanno a disposizione il servizio online, dal prossimo 31 ottobre non sarà più disponibile il modulo cartaceo.

## **L'ECCEZIONE**

Un caso eccezionale è rappresentato dagli iscritti alla gestione della Medicina generale che hanno ottenuto una precedente liquidazione e hanno poi ripreso l'attività – continuando a contribuire alla medesima gestione – e da chi ha fatto il riscatto dei periodi liquidati.

I camici bianchi che sono in tali condizioni non hanno la possibilità di fare domanda online, ma per loro sarà necessario presentarla in forma cartacea.

## **ORDINI SEMPRE CENTRALI**

Anche nella presentazione delle domande di pensione resta fermo il ruolo essenziale sul territorio degli Ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri.

Pertanto, domande e istanze possono comunque continuare ad essere presentate dagli iscritti anche tramite il competente Ordine.



### **Andare in pensione**

La pensione Enpam è una prestazione economica che si compone di varie voci: una pensione di base (Quota A) che spetta a tutti i medici e gli odontoiatri iscritti all'Ordine; un'eventuale quota che è calcolata sui contributi versati in base alla...

## **SI FA PRESTO AD OBBLIGARE LO SPID**

da Italia Oggi di sabato 18 settembre 2021 in *Commenti* di Virginio Rossi

Una riflessione in merito all'obbligatorietà dello Spid, l'identità digitale, dal 1° ottobre prossimo, con particolare riferimento agli accessi Inps e Agenzia delle entrate. Sappiamo bene quali sono le problematiche tecniche/burocratiche per ottenere lo Spid e poi gestirla (riconoscimento fisico della persona, utilizzo del cellulare per accedere ai siti, sms o app). Riconduciamo tutti questi problemi a pensionati, ricoverati, o persone. non pratiche della tecnologia. Qualche esempio. Ho uno zio e altro parente ricoverati in casa di riposo cui faccio il 730 precompilato prelevando la CU dall'Inps. Questi hanno una situazione clinica difficile e un cellulare che non sanno usare. E' evidente che è materialmente impossibile per loro ottenere lo Spid e poi gestirlo. Le stesse difficoltà le ho con mia sorella e fratello, hanno solo il telefono fisso e a malapena rispondono al telefono. Hanno la capacità di gestire il proprio Spid? Sono in grado di recarsi personalmente ai Caf per fare il 730? Se moltiplichiamo gli esempi sopra segnalati a tutti gli anziani e a tutte le persone non anziane che hanno difficoltà con la tecnologia abbiamo un esercito di persone ulteriormente emarginate. E' necessario far capire ai nostri governanti il problema, magari escludendo dallo Spid

le persone con età superiore ai 60 anni (per esempio). O mantenere gli attuali accessi solo per il 730 precompilato (Agenzia) e la CU (Inps).

***Una sacrosanta verità !!! questa è la semplificazione? direi piuttosto menefreghismo nei riguardi di una parte della popolazione... di quella parte più fragile...***

## **CORONAVIRUS - TUTTA LA NORMATIVA E LA PRASSI DI**

**RIFERIMENTO** a cura di **Roberto Camera** aggiornata al 19 settembre 2021

In questa pagina troverete tutte le informazioni riguardanti le disposizioni emesse dagli organi pubblici in materia.

**LEGGI IN**

<http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/coronavirus>

## **IL PENSIONATO STATALE CHE ESERCITA ATTIVITÀ**

**PROFESSIONALE HA DIRITTO AL SUPPLEMENTO** a cura di Franco Rossini in

PensioniOggi

**Anche gli ex dipendenti statali hanno diritto a ricongiungere la contribuzione versata per l'attività professionale svolta dopo il pensionamento.**

Anche il pensionato ex dipendente statale può ricongiungere i contributi derivanti dall'attività professionale ottenendo la liquidazione di un supplemento di pensione a carico della Cassa Stato. L'art. 1, comma 5, della legge n. 45/1990 non contempla, infatti, alcuna causa di esclusione dal suo raggio di applicazione dei casi in cui il libero professionista che chiedi la ricongiunzione goda di una pensione di anzianità nella qualità di ex dipendente statale. E' quanto in sintesi ha accertato negli ultimi anni la giurisprudenza contabile sconfessando la tesi INPS da sempre contraria a tale facoltà (cfr: Corte dei conti, sez. Emilia Romagna, n.6/2017; id., Sez. Liguria, n.382/2011; id Lombardia n. 179/2019; Seconda Giurisdizione Centrale Corte d'Appello n. 216/2021).

**LEGGI IN**

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-il-pensionato-statale-che-esercita-attivita-professionale-ha-diritto-al-supplemento>

## **RISCATTO LAUREA AGEVOLATO**

Il riscatto «Laurea» agevolato non ha una scadenza. Anche se inizialmente, dopo la pubblicazione del DL 4/2019 c'è stata un po' di confusione in merito poiché si era inteso che il riscatto laurea, come la pace contributiva, fosse a scadenza il 31 dicembre 2021.

l'INPS con un messaggio, il numero 1921 del 13-05-2021, ha precisato che la scadenza in questione riguarda solo la copertura dei buchi contributivi (pace contributiva) e non il riscatto laurea.

Nel messaggio in questione, infatti, si legge " *A seguito di quesiti pervenuti in materia, si precisa che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 del citato articolo 20 del D.L. n. 4/2019 (illustrate con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019) riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto*

*di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente.*

*Ne consegue che soltanto la presentazione della domanda di riscatto c.d. pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019 – 2021 (il termine ultimo per l'esercizio della facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021).*

## **ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1921 del 13.05.2021 (documento 206)**

### **Legge n. 26 del 28 marzo 2019**

#### **Art. 20. Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione**

1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. (63)

2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti. (63)

6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-quater. E' consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.» (63)

6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. (64)

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5. (64)

(63) Comma modificato dalla presente legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26.

(64) Comma aggiunto dalla presente legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26.

### **INPS - Circolare 106 del 25 luglio 2019**

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20106%20del%2025-07-2019.htm>

### **LEGGI ANCHE IN**

<https://www.pensionioggi.it/esperto-risponde/previdenza/il-riscatto-agevolato-della-laurea-non-ha-limiti-temporali>

### **DAL 1° OTTOBRE IL PIN INPS VA IN PENSIONE** da «Inps comunica»

I PIN rilasciati dall'Istituto alla data del **1° ottobre 2020** e rimasti in vigore nel periodo transitorio, perderanno la loro validità alla data del **30 settembre 2021** con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano. A stabilirlo è la [circolare INPS 12 agosto 2021, n. 127](#).

Gli utenti possono accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati:

- **Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);**
- **Carta d'Identità Elettronica (CIE);**
- **Carta Nazionale dei Servizi (CNS).**

Gli utenti sono pertanto invitati a dotarsi, se già non l'avessero fatto, di uno qualsiasi dei sistemi di autenticazione citati, tutti tra loro equivalenti.

### **Validità del PIN e fase di transizione**

I PIN in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati alla naturale scadenza, fino al 30 settembre 2021, conclusione della fase transitoria.

Il servizio di PIN temporaneo rimane in vigore. Gli utenti che accedono ai servizi INPS attraverso le credenziali SPID, CNS o CIE potranno, infatti, continuare a richiedere il PIN telefonico temporaneo utile per la fruizione dei servizi tramite Contact Center. Attraverso la funzionalità "PIN TELEFONICO" presente su MyInps è possibile scegliere di generare un PIN temporaneo la cui validità può essere di un giorno, una settimana, un mese o tre mesi.

### **Utenti professionali: le abilitazioni ai servizi telematici già assegnate non cambiano**

Gli utenti professionali (professionisti, intermediari, operatori di enti, persone giuridiche ecc.) manterranno tutte le abilitazioni ai servizi online già ottenute, in quanto tali abilitazioni non sono associate alle credenziali ma al codice fiscale di ogni utente, elemento sempre richiesto per autenticarsi. Pertanto, l'utente già abilitato con il PIN manterrà l'abilitazione a tali servizi anche se

accede con SPID o CIE o CNS. In caso di richiesta di nuova abilitazione occorre invece utilizzare l'apposita modulistica disponibile nel portale INPS nella sezione "Tutti i Moduli", accessibile con una ricerca per parola chiave (come per esempio "Richiesta di abilitazione"). Le abilitazioni saranno assegnate previa presentazione della documentazione puntualmente indicata nel modulo di domanda e a seguito di verifiche puntuali da parte della Sede INPS territorialmente competente. Anche per gli utenti professionali il termine di dismissione del PIN INPS è il 30 settembre 2021, [messaggio INPS 25 agosto 2021, n. 2926](#).

### **Delega dell'identità digitale**

I cittadini impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online INPS possono delegare una persona di fiducia all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto.

Questa funzionalità è stata introdotta dalla [circolare INPS 12 agosto 2021, n. 127](#) che fornisce al delegato uno strumento per accedere ai servizi on line. La delega può essere utilizzata anche per le richieste **presso** gli sportelli INPS.

La delega dell'identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno ed esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.

Il delegato può recarsi presso una sede territoriale, previa fissazione dell'appuntamento, munito dell'apposito modulo a seconda della tipologia di delega ([Modulo AA08](#), [Modulo AA09](#), [Modulo AA10](#)) e di copia del documento di riconoscimento del delegante. I moduli e le informazioni di dettaglio sono disponibili nella pagina dedicata alla [Delega dell'identità digitale per accedere ai servizi online](#).

Ulteriori informazioni, FAQ e collegamenti utili sono disponibili nella sezione [Accedere ai servizi](#).

*Un servizio reso facile per l'utente, ora reso difficile ...  
alla faccia della semplificazione !!!*

### **AGENZIA ENTRATE – COVID/19: DETASSAZIONE DEI CONTRIBUTI e INDENNITÀ COVID-19 - TRATTAMENTO FISCALE** da DplMo - fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 618 del 20 settembre 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al corretto comportamento, in sede dichiarativa e d'imposizione fiscale, da tenere in relazione agli "aiuti" ricevuti dalle varie disposizioni emergenziali.

#### **La risposta dell'Agenzia delle Entrate**

In via preliminare si evidenzia che, a prescindere dal parere di seguito riportato, non forma oggetto del presente interpello la verifica dei requisiti necessari per accedere ai benefici in argomento, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Sempre preliminarmente si rammenta che:

- per quanto concerne il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, il comma 7, espressamente, dispone «*Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*»;

- con riferimento al credito d'imposta (cd. bonus affitti) di cui all'articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020, altresì, il comma 6, secondo periodo prevede che « *Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo*»;
- in relazione al Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici di cui all'articolo 22 del decreto legge n. 124 del 2019, il legislatore al comma 4, ultimo periodo, ha disposto che «*Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi*».

Tanto premesso in merito alle misure agevolative sopra riportate il quesito posto dall'istante riguardante il concorso alla formazione delle medesime alla base imponibile IRPEF/IRES ed IRAP deve ritenersi inammissibile per mancanza di dubbio interpretativo, con la conseguenza che, in ogni caso, non si producono a tal riguardo gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000.

Fermo restando il principio di carattere generale, per cui concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP tutti i contributi per i quali la disciplina istitutiva non prevede esplicitamente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, per quanto concerne gli ulteriori sussidi menzionati in istanza si rappresenta quanto segue.

L'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede che «*I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*».

In considerazione del tenore letterale della predetta disposizione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) «*i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati*»:

1. in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (seppur diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza);
2. da chiunque erogati;
3. spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi;
4. indipendentemente dalle modalità di fruizione e

Al riguardo, dunque, si ritiene che, in linea di principio, «*i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati*» che soddisfano contestualmente tutti i requisiti da sub a) a sub d) rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del menzionato articolo 10-bis del decreto legge n. 137 del 2020 (circostanza di ordine fattuale la cui valutazione esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello).

Per quanto concerne la compilazione dei modelli dichiarativi, rimettendo alle istruzioni disponibili sul sito dell'agenzia quanto non esplicitato in questa sede, si rammenta che nella "Tabella codici aiuti di Stato" posta in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI sono espressamente ricompresi:

- «Codice 20 – Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" Art. 25, D.L. n. 34/2020;
- Codice 60 – Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda Art. 28 D.L. n. 34/2020;
- Codice 58 – Credito d'imposta Commissioni per pagamenti elettronici Art. 22, D.L. n. 124/2019».

Ne consegue che, in merito alle misure agevolative sopra riportate il quesito posto dall'istante deve ritenersi inammissibile per assenza del dubbio interpretativo, con la conseguenza che, in ogni caso, non si producono a tal riguardo gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000.

Per quanto concerne gli ulteriori sussidi menzionati in istanza, si precisa che l'articolo 1-bis del decreto legge n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 2021), ha abrogato il comma 2 dell'art. 10-bis del decreto legge n. 137 del 2020 il quale prevedeva che la detassazione dei contributi e delle indennità di cui al comma 1 fosse subordinata «al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Al riguardo, con l'avvertenza pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni-sc-2021-impres>) è stato precisato che «[...]I soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16). Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP).[...]».

Al riguardo, si rammenta che l'inclusione nel novero degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis* subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero degli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione è rimesso all'autorità responsabile (definita all'art. 1, comma 1, lett. q) del DM n. 115 del 2017) tenuta a registrare il relativo regime di aiuti e aiuto *ad hoc* nell'ambito del Registro Nazionale Aiuti. Con la circolare n. 9/E del 2016, assumendo a riferimento la relazione illustrativa al decreto delegato n. 156 del 2015 è stata illustrata la generale volontà del legislatore di escludere dall'area dell'interpello "qualificatorio" tutte quelle ipotesi che, coerentemente alla loro natura, alle finalità dell'istituto ed alle regole istruttorie di lavorazione delle istanze, sono caratterizzate dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre amministrazioni, enti o soggetti diversi dall'Agenzia delle Entrate che presuppongono specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale (cd. accertamenti di tipo tecnico *cf.* ipotesi sub b), paragrafo 1.1).

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la presente istanza di interpello nella parte in cui ha ad oggetto la riconducibilità di un determinato sussidio nel novero degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis* subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero degli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, configurando, nella sostanza, una richiesta di un parere tecnico nell'accezione sopra descritta è da ritenersi esclusa dall'area di applicazione dell'interpello, in quanto l'istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale che rientrano nell'ambito operativo di altre amministrazioni, trovando, quindi, applicazione il chiarimento di portata generale contenuto nella citata circolare n. 9/E del

2016 (cfr. circolare n. 31/E del 2020). Di conseguenza, a tal riguardo non si producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000.

## **ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risposta n.618 del 20.09.2021 (documento 207)**

### **RESPONSABILITA' MEDICA, QUANDO LA COLPA GRAVE**

La Suprema Corte sezione IV penale (sent. n.18347/2021) ha affermato che al fine di stabilire la responsabilità dell'esercente una professione sanitaria per l'evento lesivo causato nel praticare l'attività, occorre verificare, in primo luogo, se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, quindi, specificare la natura della colpa (generica o specifica; per imperizia, negligenza o imprudenza), se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata dalle pertinenti linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali e quale sia stato il grado della colpa. Pertanto, il giudizio concernente la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie impone al giudice, non solo una compiuta disamina della rilevanza penale della condotta colposa ascrivibile al sanitario alla luce dei parametri di valutazione dell'operato del sanitario costituiti dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali, ma, ancor prima, un'indagine che tenga conto dei medesimi parametri allorché si accerti quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto che ci si doveva attendere dal professionista, in funzione dell'analisi controfattuale della riferibilità causale alla sua condotta dell'evento lesivo. Si può parlare, quindi, di colpa grave solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento.

(Ufficio Legislativo FNOMCeO a cura di Chiara di Lorenzo)

-----  
chiarimento sulla **natura della colpa grave**,

*“[...] una deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, quando cioè il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente [...]”.*

sulla **responsabilità di un medico**, va

1. verificato se il caso concreto sia regolato da **linee guida** o **buone pratiche clinico-assistenziali**;
2. specificata la **natura della colpa** (generica o specifica; per imperizia, negligenza o imprudenza);
3. determinato il **grado della colpa**, in base al discostamento del comportamento del medico da quanto previsto dalle linee guida e/o dalle buone pratiche clinico-assistenziali.

(da SanitàInformazione – Colpa grave, novità dalla cassazione penale a cura di Riccardo Cantini

[Colpa grave, novità dalla Cassazione penale | Sanità Informazione \(sanitainformazione.it\)](#) )

## **ALLEGATI A PARTE - CORTE di CASS. sez. IV penale - Sentenza 29 aprile-12 maggio 2021 n.18347 (documento 208)**

## **ADESIONE AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE COL SILENZIO-ASSENSO NELLA P.A.**

Il Fondo Perseo-Sirio della previdenza complementare della P.A. con appena 80.000 adesioni su una platea potenziale di 1,6 milioni di dipendenti pubblici dei comparti delle funzioni centrali, della sanità e dei enti locali punta per rilanciare il fondo sulla adesione col silenzio-assenso. Dal 16 settembre per effetto dell'accordo intercorso tra Aran e 7 su 10 sindacati di categoria tutti i pubblici dipendenti in servizio saranno iscritti in automatico al fondo. L'accordo, si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019. Avranno tempo sei mesi successivi alla assunzione o alla comunicazione di iscrizione automatica per esprimere la loro volontà di rimanere iscritti o di essere cancellati. I neo assunti invece entro un mese dall'assunzione dovranno esprimere la loro volontà. Forti le critiche sulla modalità.

### **ARAN AGENZIA - Comunicati** dal sito Aran

**Sottoscritto l'accordo sulla regolamentazione inerente le modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore**

 <a href="#">Accordo modalità di adesione 16-9-2021.pdf</a>	274 Kb
 <a href="#">ARAN Informativa alle amministrazioni.pdf</a>	327 Kb
 <a href="#">Presentazione Accordo silenzio-assenso PerseoSirio settembre2021.pdf</a>	445 Kb
 <a href="#">ARAN FAQ.pdf</a>	271 Kb

È stato sottoscritto il 16 settembre 2021 [l'accordo che regola l'adesione al Fondo Perseo-Sirio, anche con la modalità del silenzio-assenso](#).

L'accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Perseo-Sirio, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire i lavoratori dei ministeri, delle regioni, delle autonomie locali, della sanità, degli enti pubblici non economici, dell'ENAC, del CNEL, delle università, degli enti di ricerca, delle agenzie fiscali.

L'accordo definisce modalità e regole che assicurino una puntuale ed esaustiva informazione per i neo-assunti. Si prevede infatti che il lavoratore, al momento dell'assunzione, riceva una dettagliata informativa, dalla propria amministrazione, sull'attività del Fondo pensione, sulla possibilità di iscriversi e sulla modalità di adesione mediante silenzio-assenso. Nei sei mesi successivi, il lavoratore può iscriversi direttamente o esprimere la volontà di non aderire. Se il dipendente non manifesta alcuna volontà, allo scadere dei sei mesi è iscritto. Il Fondo comunicherà ai nuovi iscritti l'avvenuta adesione, ribadendo il diritto al recesso da attivarsi entro un mese. Trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l'iscrizione si consolida.

L'ARAN, al fine di supportare le amministrazioni, ha predisposto:

- - [un'informativa](#) contenente alcune prime indicazioni per facilitare l'applicazione delle disposizioni sottoscritte;
- - [alcune slides](#) che sintetizzano le varie fasi ed i principali passaggi previsti dall'accordo;
- - [alcuni orientamenti applicativi](#), in risposta a quesiti formulati da alcune amministrazioni nella fase intercorrente tra la firma della Ipotesi di contratto e la sua definitiva sottoscrizione.

Per approfondire il tema della previdenza complementare, si rinvia inoltre alla guida introduttiva alla previdenza complementare curata da Covip:

<https://www.covip.it/per-il-cittadino/educazione-previdenziale/guida-introduttiva-alla-previdenza-complementare>

Per maggiori informazioni sul Fondo Perseo-Sirio, si rinvia infine al sito internet del Fondo:

<https://www.fondoperseosirio.it/>

**LEGGE DI BILANCIO 2018 (L. 27 dicembre 2017 n. 205) comma 157:** ... nei confronti del personale pubblico assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore.

## **CARTA PER I DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE E I DOVERI DELLA COMUNITA'**

### **Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria per la popolazione anziana**

#### **PREAMBOLO**

La Costituzione italiana non contempla una tutela specifica dei diritti delle persone anziane. La sua stesura in anni in cui le problematiche della Terza Età erano meno rilevanti nel dibattito pubblico odierno hanno contribuito a far sì che non vi fosse sul tema alcun preciso riferimento nella Carta costituzionale, che si è limitata a prevedere misure assistenziali in caso di vecchiaia. Anche per questo in anni più recenti e in diversi modi si è pensato di ovviare a questa mancanza, ad esempio introducendo all'art. 3 tra i fattori di non discriminazione l'età.

Diverso è stato invece l'atteggiamento delle istituzioni dell'Unione Europea. La Carta dei diritti fondamentali, siglata nel 2000, ha dedicato un articolo specifico ai diritti delle persone anziane, l'art. 25 per il quale "L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone anziane di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale". Si tratta di un'efficace base normativa da cui muovere per una riflessione approfondita ed una proposta innovativa che rispondano ai crescenti e non rinviabili bisogni espressi dalle persone anziane.

Va detto del resto che l'assenza esplicita del tema nella nostra Costituzione non impedisce di rinvenire in essa sicure fondamenta alle quali ancorare la definizione dei diritti delle persone anziane, innanzitutto partendo dai principi di solidarietà e di uguaglianza. La persona anziana fa naturalmente parte delle formazioni sociali e nelle relazioni con i componenti di tali formazioni ai diritti delle persone anziane corrispondono i "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" sanciti dall'art. 2 e il compito imposto dall'art. 3 alla Repubblica "di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Pertanto, la Costituzione, ancorché non parli espressamente delle persone anziane, esige tuttavia che sia assicurata un'adeguata promozione e protezione ai loro diritti e l'adempimento dei doveri nei loro confronti

## VALORE DELLA CARTA

La Carta per i diritti delle persone anziane e i doveri della comunità, frutto del lavoro della Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana istituita presso il Ministero della salute, **rispetto ad una mera enunciazione astratta dei diritti delle persone anziane e dei doveri della comunità intende compiere un passo ulteriore in un duplice senso**: se da un lato si pone lo scopo di incidere nell'ordinamento prospettando al legislatore principi fondamentali e diritti che possono trovare un riconoscimento formale in specifici atti normativi, dall'altro offre indicazioni operative ed organizzative ad istituzioni ed operatori chiamati a prendersi cure delle persone anziane.

La Carta intende declinare in concreto le indicazioni contenuti in alcuni documenti internazionali, quali la **Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM / Rec (2014) 2 agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulla promozione dei diritti umani delle persone anziane adottata il 19 Febbraio 2014** e la **Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognosi di assistenza e di cure a lungo termine** elaborata nel giugno 2010 nell'ambito del **Programma Europeo DAPHNE III** contro l'abuso verso le persone anziane **da un gruppo di collaborazione di 10 paesi come parte del progetto EUSTACEA**

*[continua]*

**LEGGI IN DOCUMENTO ALLEGATO  
TRASMESSO DALLA FEDERSPEV**

**ALLEGATI A PARTE - CARTA PER I DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE E I DOVERI  
DELLA COMUNITA' (documento 209)**

## **GOVERNO - COVID-19: DAL 15 OTTOBRE GREEN PASS**

**OBBLIGATORIO PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO** da DplMo

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

[Decreto Legge n. 127/2021](#)

 **CTRL + clic**

## **PENSIONI - SAREBBE IL MOMENTO GIUSTO PER AUMENTARLE** da

Corriere delle Sera - lettere al Direttore

Gli ultimi mesi del 2021 saranno una sofferenza non indifferente per gli aumenti di luce e gas. Ma non è che a qualcuno dei nostri amati politici sia venuto in mente di mitigare questi aumenti, con un miglioramento delle pensioni innalzandole un pochino e dare così un contentino agli italiani?

**F.S. – Treviso**

## **INPS - CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO**

### **AUTONOMO, DICHIARAZIONE REDDITUALE** da DplMo

L'INPS, con il messaggio n. 3154 del 21 settembre 2021, fornisce chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2020.

L'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone al comma 4 che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione della suddetta disposizione, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2020, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2021, data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2020.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3154 del 21.09.2021 (documento 210)**

## **ECCO, CI RISIAMO...TAGLI SULLA REVERSIBILITA'? NO! BASTA!**

a cura di Marco Perelli Ercolini

Ecco, ci risiamo...ho letto per caso una «ricetta» Ocse: per favorire l'uscita dalla crisi del nostro Paese, il Governo riveda le proprie spese, in particolare anche con tagli e interventi sul sistema delle pensioni e in particolare sugli assegni di reversibilità che incidono intorno al 2,4% del Pil ben sopra alla media Ocse dell'1% ... !!! Vero? False notizie? Ne dubito ...

Altra scure sulla reversibilità? Sulle pensioni di reversibilità già martoriate dalla riforma Dini e tartassate da una iniqua scure fiscale che agisce sulla aliquota marginale nel cumulo cogli altri redditi del coniuge superstite, procedura criticata anche di recente dalla Corte dei conti, e così ridotte in moltissimi casi ad un pugno di mosche ... !!!

Faccio presente che le Pensioni di reversibilità che hanno natura previdenziale con aspetti in alcuni casi quasi assicurativi e non certamente assistenziali, non sono un regalo come il «Reddito di cittadinanza», ma sono una prestazione pagata con fior di contribuzione (IVS cioè invalidità, vecchiaia e superstiti) durante tutta la vita lavorativa da parte del/della lavoratore/lavoratrice. Sì, signori, il lavoratore versa o ha versato un bel 32-33% a valore corrente, calcolato sulla sua retribuzione, per la costituzione del trattamento della sua pensione, per la sua tutela in caso di invalidità e per la difesa e protezione dei suoi superstiti soprattutto in certi casi di premorienza (leggi figli minori!!!), grande, grandissimo istituto sociale. E' dunque una prestazione derivante da una contribuzione obbligatoria con diritto dunque a una specifica prestazione!

Già una volta colla riforma del 1995 è venuto meno il rispetto della tacita pattuizione...sono stati calpestati dei diritti.

Amici che si intendono di economia, mi hanno detto che l'eccesso di spesa rilevato dall'OCSE è sì reale, ma non dipende dalla manica larga dello Stato quanto dallo scarso funzionamento del mercato del lavoro italiano bloccato dalla burocrazia e dai balzelli.

Vedo che l'Enpam, l'istituto previdenziale dei medici libero-professionisti che per primo ha riconosciuto la pensione di reversibilità anche ai mariti vedovi, garantisce ai suoi iscritti fior di trattamenti di pensione e una reversibilità al coniuge superstite del 70% e non del 60%, senza alcun taglio come invece fa l'Inps e ha bilanci attivi .... e allora?...

Spero, ma forse sono un illuso, che il Governo tenga ben presente la natura previdenziale della reversibilità e si ricordi che rappresenta un diritto in base ad una contribuzione specifica da sempre pagata dal lavoratore o dalla lavoratrice con soldi a valore corrente. Inoltre molte dei

provvedimenti suggeriti dall'Ocse andrebbero a distruggere il valore altamente sociale di molti trattamenti di reversibilità in particolare in certi casi di premorienza del de cuius con figli orfani e/o sul coniuge superstite.

## LEGGI ANCHE

### **PENSIONI DI REVERSIBILITA' - TRATTAMENTO FISCALE IRREGOLARE e DISTORSIVO?** (mpe)

La Corte dei Conti nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021 chiede di ripensare il sistema di tassazione delle pensioni, denunciando il persistere di "sbilanciamenti" sui redditi medi nonché andamenti "irregolari e distorsivi delle aliquote marginali effettive", affermazioni che ben si ingranano alle pensioni di reversibilità.

La legge Dini del 1995 ha tagliato le pensioni di reversibilità del coniuge superstite senza figli a carico in relazione al suo reddito e qui la prima osservazione: la pensione di reversibilità è una forma previdenziale e non assistenziale, che deriva da un tacito contratto sociale: prestazione sostenuta da espliciti versamenti contributivi a valore corrente durante tutta la vita lavorativa. E' giusto, è corretto? Purtroppo un diritto soggettivo è stato cancellato da una necessità economica!!!

Ma il taglieggiamento non è finito: la scure fiscale, infatti, va ad incidere pesantemente con l'applicazione della aliquota marginale (del 38? del 41? o del 43%?) essendo assommata per l'imposizione fiscale ai redditi del coniuge superstite.

Le pensione, in atto o che sarebbe spettata al de cuius, sarebbe tassata col sistema impositivo graduale a scaglioni di reddito, la pensione di reversibilità assommata ai redditi del coniuge superstite, invece, è tutta fiscalizzata in base alla aliquota marginale, sistema che ben si inquadra in quanto rilevato nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021 della Corte dei Conti:...andamenti "irregolari e distorsivi delle aliquote marginali effettive".

Mi avrebbero fatto osservare che probabilmente una pensione di reversibilità potrebbe dare al fisco, più di quanto darebbe la pensione del de cuius....meglio non approfondire....

Si spera dunque, giustamente, che il legislatore intervenga a correggere questi iniqui tagli sulle pensioni e, in particolare, riveda il trattamento fiscale in base all'aliquota marginale su questi trattamenti di pensione che ripeto non sono assistenziali, ma derivano da pesanti versamenti contributivi.

### **INPS - PENSIONATI, IL CEDOLINO DI PENSIONE DI OTTOBRE 2021** da

DplMo - Fonte: Inps

L'INPS, riporta le informazioni sul **cedolino della pensione di ottobre 2021**.

#### **La data di pagamento**

Il pagamento avverrà con valuta 1° ottobre. Sulla base dell'ordinanza n. 787 del 23 agosto 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche a ottobre per coloro che riscuotono presso Poste Italiane SpA è prevista l'**anticipazione del pagamento** che, rispetto alle normali scadenze, sarà distribuito su più giorni.

Il pagamento presso Poste verrà effettuato **dal 27 settembre al 1° ottobre**.

Nel caso di riscossione allo sportello, Poste Italiane ha scaglionato le presenze dei pensionati in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione, secondo il seguente **calendario**:

- A-C, lunedì 27 settembre;
- D-G, martedì 28 settembre;
- H-M, mercoledì 29 settembre;
- N-R, giovedì 30 settembre;

- S-Z, venerdì 1° ottobre.

Trattandosi esclusivamente di un'anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno bancabile del mese.

Di conseguenza, nel caso in cui, dopo l'incasso, la somma dovesse risultare non dovuta, l'INPS ne richiederà la restituzione.

### **Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2020 e tassazione 2021**

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di ottobre, oltre all'IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2020.

Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2021, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2021.

Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione del mese di ottobre il recupero delle ritenute IRPEF relative all'anno 2020, laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.

Infatti, nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo dell'IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro il debito d'imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2021.

### **Maggiorazione degli importi dell'Assegno per il Nucleo Familiare**

L'articolo 5, decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 riconosce agli aventi diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) una maggiorazione dell'assegno stesso. Le disposizioni si applicano, per il solo periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, a tutte le pensioni per le quali sussiste il diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare di cui all'articolo 2, decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 153.

Gli incrementi sono pari a:

- 37,50 euro per ciascun figlio, per nuclei fino a due figli;
- 55,00 euro per ciascun figlio, per nuclei con almeno tre figli.

La **maggiorazione non viene riconosciuta** se, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, l'importo ANF spettante non sia superiore a zero.

La maggiorazione sarà corrisposta, se dovuta, anche sulla mensilità del mese di ottobre 2021.

### **Pensioni delle gestioni pubbliche: attribuzione per l'anno 2021 delle provvidenze in favore dei grandi invalidi**

Anche sul rateo di ottobre 2021 è stato messo in pagamento l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.

Come noto, l'efficacia della legge 7 febbraio 2006, n. 44 è stata estesa agli anni 2020, 2021 e 2022 e anche per il 2021, come già per il 2020, sono stati prolungati gli effetti delle domande già prodotte.

Sulla scorsa mensilità di settembre 2021 è stato pertanto disposto il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare riferito sia al mese di settembre che agli arretrati relativi al periodo 1 gennaio 2021 – 31 agosto 2021.

Il pagamento proseguirà fino al rateo di dicembre 2021.

L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore è pari a:

- 900 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo comma e A-bis della tabella E allegata al d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
- 450 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera B) numero 1); C); D) ed E), numero 1 della tabella E.

### **Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2021**

Proseguono anche sulla mensilità di ottobre le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate dopo il 30 giugno.

Sul rateo di pensione di ottobre si procede:

- al rimborso dell'importo a credito del contribuente;
- alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. Si ricorda che la eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre per cui, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall'Istituto nei mesi successivi a quello di giugno non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d'imposta.

I contribuenti che hanno indicato l'INPS quale sostituto d'imposta per l'effettuazione dei conguagli del modello 730/2021 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online "[Assistenza fiscale \(730/4\): servizi al cittadino](#)", disponibile anche tramite l'app INPS Mobile.

### **Sospensione delle prestazioni collegate al reddito anni 2017 e 2018**

Sulla mensilità del mese di ottobre 2021 si provvede alla restituzione delle somme trattenute per mancata comunicazione del reddito ai sensi dell'articolo 35, comma 10 bis, decreto-legge 207/2008 nei mesi di agosto e settembre 2021. Le somme restituite saranno individuate con la voce di cedolino "restituzione trattenuta per mancata com. reddito art.35 c. 10 bis d.l. 207/2008".



### **AZIONE SANITARIA**

E' in spedizione il n. 6 settembre-ottobre di Azione Sanitaria, il periodico organo di informazione della Feder.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove/i), consultabile ora anche sul sito oppure scaricabile:

[https://www.federspev.it/documenti/pdf\\_614c93fc0667c.pdf](https://www.federspev.it/documenti/pdf_614c93fc0667c.pdf)

### **INPS - RECUPERO CREDITI: CASI DI INTERVENTO DELL'ISTITUTO** da

DplMo

L'INPS, con il messaggio n. 3187 del 22 settembre 2021, fornisce chiarimenti in merito alla propria legittimazione a effettuare trattenute sulle prestazioni erogate, nei casi di recupero crediti.

In particolare, l'Istituto fornisce informazioni in merito al recupero crediti in favore di soggetti terzi mediante trattenute su pensioni e al recupero crediti erariali su sentenze di condanna della Corte dei Conti.

Nel primo caso, l'attribuzione all'Istituto del potere impositivo, per effetto del quale viene eseguito il prelievo su pensione, deve sempre trovare la propria fonte in disposizioni di legge o deve essere effettuato in attuazione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Nel secondo caso, vengono indicate le modalità di riscossione del credito e le indicazioni relative al recupero crediti per danno all'erario azionato dall'Amministrazione o Ente creditore da parte dell'INPS.

-----  
In particolare:

in assenza degli istituti giuridici che conferiscano espressamente il potere impositivo, l'ente di previdenza **non è in alcun modo legittimato** a effettuare trattenute su pensioni, né pagamenti disgiunti a favore di più beneficiari.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3187 del 22.09.2021 (documento 211)**